



00198 Roma
Via Gregorio Allegri, 14
Casella Postale 2450
Telefono 06/84911
Telefax 06/84912239

COMUNICATO STAMPA

Roma 20 luglio 2005

La Commissione d'Appello Federale, nella riunione tenuta in Roma il 20 luglio 2005, ha esaminato i seguenti casi, adottando le decisioni al fianco trascritte:

1) Reclamo A.C. FIRENZE RONDINELLA

ORDINANZA

avverso le sanzioni dell'ammenda di € 1.500,00 con diffida e la squalifica fino al 31.10.2005 del calciatore Bochicchio Rossano (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 200 del 17.06.2005)

Sospende la decisione, dispone l'acquisizione della videocassetta richiamata nella decisione della Commissione Disciplinare e rinvia l'esame del reclamo alla riunione del 26.7.2005.

2) Reclamo A.S. ACIREALE

ACCOLTO

avverso la declaratoria di validità della variazione di tesseramento del calc. Vidallè Calvo Jonathan dalla S.S. Sambenedettese Calcio alla A.S. Acireale (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 24/D del 22.4.2005).

Annulla la decisione della Commissione Tesseramenti e per l'effetto dichiara non valida la variazione del tesseramento del calciatore Vidallè Calvo Jonathan dalla S.S. Sambenedettese Calcio alla A.S. Acireale.

3)Reclamo Sig. MASSARI Francesco

Riuniti i ricorsi nn.3 e 4, così dispone:

avverso la sanzione dell'inibizione inflitta fino al 31.8.2007 a seguito di deferimento del Presidente del Comitato Regionale Puglia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica del 3.5.2005 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.- Com. Uff. n. 50 del 15.6.2005)

RESPINTO

4)Reclamo POL. BITONTO

avverso le sanzioni: dell'inibizione al sig. Marzulli Massimo fino al 31.12.2006; della squalifica al calciatore Modesto Amedeo fino al 31.12.2009; dell'ammenda di € 500,00 alla reclamante, inflitte seguito gara Pol. Bitonto/U.S. Bitonto del 27.4.2005 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.- Com. Uff. n. 50 del 15.6.2005)

INAMMISSIBILE ai sensi dell'art. 33, comma 1, C.G.S.

5)Reclamo calciatore CURIA CRISTOFARO

avverso la sanzione della squalifica fino al 26.5.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 138 del 21.6.2005)

RESPINTO.

6)Reclamo A.C. MONZUNO

avverso sanzioni diverse inflitte a seguito **INAMMISSIBILE** ai sensi dell'art. 33,
gara Monzuno/Ca' De Fabbri del comma 1 C.G.S.
26.5.2005 (Delibera della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale
Emilia Romagna – Com. Uff. n. 46 del
22.6.2005)